



STUDIO TRIBUTARIO VALUTARIO ASSOCIATO

www.stvaroma.it

Dr. Ida Zaccardi • Dr. Dario Statera • Dr. Carlo Costantini • Dr. Sergio Coria
Dr. Fabio Larussa • Rag. Eugenio Moretti • Dr. Alessandro Gianfrancesco • Dr. Francesco Basile

Roma, 31/7/2007

BOLLETTINO INFORMATIVO n.8/2007

Compensazione tramite modello F-24

Nel commentare la Finanziaria 2007 (cfr. ns. bollettino n.1/2007) avevamo già fatto presente quanto segue: *“i titolari di partita IVA che intendono effettuare compensazioni tramite modello F-24 per importi superiori a 10.000 € devono inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione entro il quinto giorno antecedente quello in cui intendono effettuare la compensazione stessa.*

Se entro il terzo giorno successivo a quello della comunicazione l’Agenzia non invia alcuna risposta la compensazione si intende autorizzata.

La norma diverrà operativa soltanto dopo l’emanazione di apposito provvedimento.”

Da indiscrezioni apparse sulla stampa specializzata sembrerebbe che il provvedimento di attuazione di cui sopra sia ormai in dirittura d’arrivo, e parrebbe contenere alcune sorprese purtroppo di carattere negativo nei confronti dei contribuenti.

Infatti, innanzitutto il limite dei 10.000 € sarebbe da intendersi non per singolo versamento, ma come limite annuo: è chiaro, quindi, che l’importo che si può compensare liberamente sarà molto inferiore rispetto a quanto si pensava inizialmente. Molto probabilmente, quindi, occorrerà presentare una comunicazione all’inizio dell’anno indicando tutto il credito che si vorrà compensare; qualora, poi, nel corso dell’esercizio tale limite dovesse essere superato, si dovrà presentare una nuova comunicazione indicando l’ulteriore credito che si vorrà compensare.

In secondo luogo dovrebbe essere previsto che l’Agenzia delle Entrate può inviare il proprio diniego anche dopo che siano trascorsi i 3 giorni dalla comunicazione inviata dal contribuente, bloccando così tutte le compensazioni non ancora effettuate entro il quinto giorno successivo alla ricezione del diniego da parte del contribuente stesso. Ciò significa che il silenzio-assenso, che si

forma dopo tre giorni dall'invio della comunicazione da parte del contribuente, non può mai essere considerato definitivo, perché, come detto, l'Agenzia delle Entrate potrà sempre bloccare le compensazioni in un secondo momento.

Riassumendo, quindi: il contribuente che intende fare compensazioni nel modello F-24 deve inviare apposita comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate almeno 5 giorni prima di effettuare la prima compensazione; se l'Agenzia, nei 3 giorni successivi all'invio della richiesta, non dà alcuna risposta si forma il silenzio-assenso, e la compensazione si considera autorizzata. Successivamente, però, l'Agenzia può inviare al contribuente il proprio diniego, e bloccare così le compensazioni non ancora effettuate entro i 5 giorni successivi alla ricezione del diniego stesso da parte del contribuente.

Infine, aspetto di particolare rilievo, sembrerebbe che il diniego verrà inviato anche in presenza di una sola cartella non pagata (magari perché regolarmente impugnata davanti alla Commissione Tributaria) per soli 1.000 €. In mancanza di informazioni più precise, quindi, sembra opportuno procedere a tutte le compensazioni da fare (magari anche anticipando le scadenze) prima dell'entrata in vigore del provvedimento, perché successivamente situazioni come quella ora ricordata potrebbero causare il blocco dell'intero credito vantato nei confronti dell'erario (che, per assurdo, potrebbe essere di importo notevolmente superiore rispetto al debito del contribuente nei confronti dell'erario stesso) .

Le compensazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore della nuova disposizione non dovrebbero rientrare nel computo dei 10.000 €